



SENT. N. 73/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai Magistrati:

Marco PIERONI	Presidente
Luigi GILI	Consigliere relatore
Cristiano BALDI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al nr. **24538** del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte, nei confronti di:

- **G.G.**, nato a *omissis* il *omissis*, residente a *omissis*,

Via *omissis*, c.f. *omissis*, rappresentato

e difeso nel presente procedimento dall'Avvocato Rosa Auricchio (c.f. RCCRSO86T69F912A indirizzo pec *avv.rosa.auricchio@pec.it*), del foro di Nola (NA), presso il cui Studio, sito in Ottaviano (NA), Via R. Pappalardo n. 95, è elettivamente domiciliato, giusta procura *ad litem* in calce alla memoria di costituzione;

Uditi, nell'udienza pubblica del 21 maggio 2026, il Magistrato Relatore Consigliere dott. Luigi GILI, il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale dott. Carlo Alberto MARTINI, nonché, per il convenuto,

l'Avv. Emanuele BAÙ, giusta delega, come da verbale.

Rilevato in

FATTO

1. Con atto di citazione, depositato presso la Sezione giurisdizionale e ritualmente notificato, la Procura regionale ha evocato in giudizio il convenuto per sentirlo condannare al risarcimento, a favore dell'allora M.I.U.R. – ora, Ministero dell'Istruzione e del Merito, ed a titolo di danno patrimoniale, corrispondente alle retribuzioni percepite *sine titolo*, segnatamente, al pagamento, per le ragioni esposte nell'atto introduttivo del giudizio, della somma quantificata nell'importo complessivo di euro 23.903,57 o del diverso importo determinato nel corso del giudizio, oltre accessori dalla data degli eventi lesivi al saldo effettivo ed alle spese di giudizio.

1.1 Giusta le risultanze dell'atto di citazione, la Procura contabile procedente è stata informata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania (SA) della presentazione di richiesta di rinvio a giudizio in data 12 aprile 2022 nei confronti di centinaia di soggetti, tra cui anche l'odierno convenuto, per reati di falso e di truffa aggravata ai danni dell'Amministrazione scolastica, nell'ambito di molteplici procedimenti penali aventi ad oggetto la produzione e l'utilizzo di diplomi falsi per l'accesso all'attività lavorativa presso vari istituti scolastici aventi sede in diverse regioni italiane, tra le quali anche il Piemonte.

Il procedimento penale, nel quale risulta coinvolto anche l'odierno convenuto, inerente l'utilizzazione di falsi titoli di studio onde ottenere incarichi di insegnamento, origina da una complessa vicenda, che vede protagonista un'organizzazione criminale operante in Campania, dedita ad intercettare

potenziali acquirenti di falsi diplomi con elevati punteggi (di grado preparatorio, di maturità magistrale, di specializzazione polivalente abilitanti all'insegnamento su posto comune e su sostegno nelle scuole primarie e secondarie, di qualifica professionale con elevato punteggio), da utilizzare per l'inserimento nelle graduatorie degli Istituti scolastici, ai fini dell'ottenimento di incarichi presso scuole statali in relazione a diversi profili professionali del personale scolastico.

1.2 Sulla base delle risultanze agli atti, l'indagine si sarebbe concentrata, in particolare, sulle attività di falsificazione dei diplomi avvenute presso l'Istituto "Passarelli" di San Marco di Castellabate, ove, oltre a essere predisposti e rilasciati i falsi titoli di studio, tra l'altro tutti apparentemente conseguiti con il massimo dei voti (100/100), venivano creati falsi registri e falsi verbali di commissione d'esame, allo scopo di giustificare eventuali richieste di convalida dei titoli.

Riferisce la Procura che, tra i nominativi dei dipendenti pubblici, indagati nell'ambito del procedimento penale (cfr., n. 407/2019 e n. 1778/2021), risultava anche quello del signor G.G., destinatario di incarichi di supplenza da parte di Istituti scolastici aventi sede nel territorio piemontese, in seguito alla domanda, dal medesimo presentata in data 30 ottobre 2017, di inserimento nelle graduatorie di III fascia del personale ATA della provincia di Cuneo, valevoli per il triennio 2017/2019 per il profilo di collaboratore scolastico ex D.M. n. 640/2017, domanda nella quale il convenuto aveva falsamente dichiarato di essere in possesso, quale titolo di accesso, di diploma di qualifica professionale, quale Operatore servizi di ristorazione-sala bar, conseguito nell'anno scolastico 2012/2013, proprio

presso il menzionato Istituto professionale paritario “Passarelli” di San Marco di Castellabate, con il punteggio di 100/100, nel corso della sessione straordinaria di esami tenutasi nell’agosto 2013.

1.3 L’indagine ha condotto ad accertare che il convenuto, peraltro, nel frattempo, destinatario di provvedimento di rinvio a giudizio, ad opera del GIP del Tribunale di Vallo della Lucania, in data 6 dicembre 2023, per i reati di cui agli artt. 476, co. 2, e 640, co. 2, n. 1, c.p., in forza del dichiarato possesso del menzionato titolo di studio, aveva conseguito una serie di assegnazioni di supplenza in vari Istituti scolastici piemontesi, meglio dettagliati in citazione (cfr., pag. 11 e segg.).

1.4 Dall’analisi della documentazione pervenuta parte pubblica rileva che l’importo complessivo delle retribuzioni, indebitamente percepite dal convenuto, nella veste di collaboratore scolastico, è quantificabile nell’importo di euro 23.903,57, così come risultante dal prospetto accluso all’atto introduttivo del giudizio, riepilogativo dei cedolini trasmessi dagli Istituti scolastici interessati.

1.5 Le risultanze istruttorie, richiamate nell’atto di citazione in esame, renderebbero, al contrario, evidente, ad avviso della Procura, che il signor G. non avrebbe mai conseguito il diploma di “Operatore dei servizi sociali” in quanto, tra l’altro, il detto diploma, contrassegnato dal n. 109675-2012, ed al G., asseritamente, attribuito dalla citata Scuola “Passarelli”, riporta il medesimo numero seriale di altra pergamena, legittimamente consegnata ad altro Istituto scolastico, nella specie, l’Istituto Statale “Pittoni” di Pagani.

Quindi, secondo tesi di parte pubblica, “Risulta pertanto evidente che il

convenuto non avrebbe mai conseguito il diploma di Operatore dei servizi sociali in quanto il diploma riportante il predetto n. 109675-2012, attribuito dalla più volte citata Scuola Passarelli, ha il medesimo numero seriale di altra pergamena legittimamente consegnata dall'ufficio scolastico regionale per la Campania all'Istituto Pittoni di Pagani, mentre tale pergamena di diploma n. 109675-2012 non sarebbe mai stata consegnata all'Istituto "Passarelli".

2. In presenza di simile quadro investigativo, la Procura contabile ha proceduto alla notificazione, nei confronti dell'interessato, di invito a dedurre, ai sensi dell'art. 67 del d.lgs. n. 174/2016, all'esito del quale l'invitato ha depositato deduzioni difensive senza chiedere l'audizione personale, ex art. 67, comma 2, c.g.c.

La Procura, quindi, al termine dell'attività istruttoria, riteneva di confermare la contestazione di responsabilità amministrativa-contabile, attraverso la notifica del successivo atto di citazione, introduttivo del presente giudizio, con riferimento alle poste di danno patrimoniale, pari alle retribuzioni indebitamente corrisposte dall'Amministrazione scolastica, per il ristoro del danno erariale, prodotto al Ministero dell'Istruzione e del Merito, danno quantificato in complessivi euro 23.903,57, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giudizio.

3. In data 27 aprile 2026 il convenuto si è costituito in giudizio attraverso relativa comparsa di costituzione, con la quale, preliminarmente, è stato chiesto di sospendere il giudizio di responsabilità amministrativo-contabile in attesa della definizione del pendente procedimento penale diretto ad accertare la sussistenza di una condotta dolosa.

3.1 Nel merito, contestata la qualifica dolosa della condotta, sostenuta dal P.M.,

la difesa, pur riconoscendo che dagli elementi indiziari versati potrebbe desumersi la falsità del titolo di qualifica utilizzato dal convenuto, ha negato che quest'ultimo fosse a conoscenza della falsità del diploma.

3.2 La difesa, inoltre, contesta la sussistenza del danno erariale, valorizzando l'*utilitas* derivante dalle prestazioni di fatto svolte dal convenuto.

È stato, pertanto, chiesto di dichiarare inammissibile e, comunque, di rigettare per infondatezza la domanda proposta dalla Procura attrice, mandando assolto il convenuto da qualsiasi addebito ascrittogli, in ogni caso, insistendo che, nella determinazione del *quantum debeatur*, si tenesse conto dei vantaggi, comunque, conseguiti dall'Amministrazione scolastica.

In via estremamente gradata, è stato richiesto di esercitare il potere riduttivo nella massima estensione, riducendo l'addebito posto a carico del convenuto.

4. All'udienza pubblica del 21 maggio 2026 le parti presenti si sono riportate ai rispettivi atti scritti, ribadendo le argomentazioni esposte per iscritto e confermando le rispettive conclusioni, come da verbale.

Tutto ciò premesso, la causa è stata, quindi, posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. In via preliminare, reputa il Collegio che non vi siano i presupposti per aderire alla richiesta, formulata dalla difesa del convenuto, di sospensione del giudizio, ex art. 106 c.g.c., nelle more della definizione del procedimento penale, attualmente pendente, per i medesimi fatti, dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania (SA).

Al riguardo, sulla base dell'indirizzo consolidato dalla giurisprudenza di questa Corte, la quale ha affermato la necessità di un vero e proprio vincolo di

conseguenzialità, la sospensione si giustifica solo allorché uno dei due giudizi, oltre a coinvolgere le stesse parti, investe un indispensabile antecedente logico-giuridico, la cui soluzione pregiudichi, in tutto o in parte, il processo da sospendere.

1.1 Con specifico riferimento, poi, al giudizio penale, sulla base della giurisprudenza delle Sezioni riunite, la definizione di un giudizio penale non può porsi, di per sé, in relazione di pregiudizialità rispetto a quello pendente innanzi alla Corte dei conti.

Pacifica è infatti, nel nostro ordinamento, la piena autonomia e indipendenza del giudizio contabile, rispetto a quello penale, così come anche a quello civile (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenze n. 26582/2013 e n. 1515/2016).

In particolare, proprio la diversità tra le due ipotesi di responsabilità, quella penale e quella contabile, porta ad escludere che la rilevanza nei due processi dei medesimi fatti implichi, di per sé, la configurabilità di un rapporto di pregiudizialità tecnica del giudizio penale rispetto a quello della Corte dei conti. Né tale rapporto di dipendenza può configurarsi, come nel caso di specie, quando nel processo contabile vengano versati in atti gli stessi elementi di prova raccolti nel processo penale (v., *ex multis*, SS.RR. ord. n.16/2021).

Infatti, la circostanza che il materiale probatorio, formato in tale procedimento, sia attinto dal P.M. contabile per supportare i propri assunti non rende non autonome le suddette valutazioni di merito in ordine alle condotte contestate, laddove le stesse presentino contenuti propri, disancorati dalla qualificazione penale dei fatti (v., SS.RR., ord. n. 1 del 2017; cfr. anche, *ex plurimis*, SS.RR., ord. n. 2 del 2020; *idem*, ord., n. 9 del 2018 nonché ord. n. 12 del 2018).

1.2 Alla luce di quanto sopra, ritiene il Collegio che non vi siano i presupposti

per la sospensione del giudizio in attesa della definizione del concomitante processo penale.

2. Venendo al merito, *thema decidendum* dell'odierno giudizio è la valutazione dell'impianto accusatorio, secondo cui, ad avviso della Procura, contrariamente a quanto dedotto dall'odierno convenuto, quest'ultimo, attraverso la presentazione, in allegato alla domanda di supplenza, di copia di un titolo di studio falso, per non essere mai stato conseguito dall'interessato, avrebbe ottenuto il conferimento di molteplici incarichi di supplenza presso istituti scolastici piemontesi, per i quali non possedeva i requisiti richiesti *ex lege*.

2.1 Tale condotta, secondo parte pubblica, essendo fonte di retribuzione indebita, costituisce la causa immediata e diretta del danno patrimoniale, subito dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, il quale ha erogato somme di denaro per remunerare prestazioni lavorative rese da soggetto privo dei richiesti titoli professionali.

2.2 Tale tesi è, tuttavia, avversata dalla difesa, secondo la quale la falsa indicazione dei requisiti per l'inserimento nelle graduatorie d'istituto per il personale ATA, in qualità di collaboratore scolastico, non impediva al convenuto di esprimere una prestazione conforme a quanto richiesto, e quindi utile ai fini contrattuali.

Di modo che sebbene si sostenga, *ex adverso*, che la domanda di inserimento nelle graduatorie fosse affetta da falsità, il contratto di impiego, sottoscritto dal convenuto con la P.A., avrebbe avuto, per tutta la sua durata, non solo corretto svolgimento ma anche, in assenza di contestazioni, inequivoco adempimento delle mansioni previste dal C.C.N.L. del 24/07/2003.

2.3 Per l'effetto, sempre secondo tesi di parte, la falsa indicazione dei requisiti,

richiesti per l'assunzione, non avrebbe in alcun modo inficiato la possibilità per il deducente di far fronte ai propri doveri sul luogo di lavoro.

In buona sostanza, l'avere il convenuto, comunque, reso, di fatto, la prestazione lavorativa non integra alcun danno erariale.

3. Tutto ciò premesso, l'osservazione difensiva è priva di fondamento e non incontra il favorevole scrutinio della Sezione.

3.1 Infatti, sulla base degli elementi indiziari, versati in atti, non vi possono essere dubbi né sulla falsità del titolo né sulla consapevolezza di tale falsità in capo al convenuto.

La falsità del predetto titolo di studio emerge da una serie di elementi, che convergono a dimostrare, secondo un grado di verosimiglianza pari al più probabile che non (cfr. Cass. SS.UU. n. 576/2008), che il convenuto non abbia mai conseguito il diploma, al contrario di quanto dichiarato nella domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2017/2019, riservato al personale ATA, domanda risalente al mese di ottobre del 2017.

3.2 Osserva la Sezione che il doveroso *onus probandi* non risulta assolto dal convenuto, il quale non ha fornito alcuna prova né in merito alla regolare frequenza del corso, prodromico alla sessione di esami, né in merito al positivo superamento dell'esame finale con relativo conseguimento del diploma di Operatore dei servizi sociali.

Al contrario, la Procura ha acquisito e riversato in atti plurimi indizi, gravi, precisi e concordanti, che convergono in modo da comprovare non solo la falsità del documento, prodotto in copia nella domanda di inserimento nella relativa graduatoria, ma anche, con riguardo all'elemento soggettivo, la

consapevolezza, da parte del convenuto, in ordine alla sua falsità, dal momento che l'interessato non avrebbe mai superato, nell'agosto 2013, il relativo esame finale a seguito del percorso di studi previsto (in quanto sessione d'esame mai tenutasi).

3.3 In conformità a quanto evidenziato nell'atto introduttivo del giudizio, la Sezione non ritiene, infatti, di poter disattendere i seguenti indizi, documentalmente emergenti, che confortano, in modo in equivoco, il quadro accusatorio, segnatamente:

- le dichiarazioni autoaccusatorie di G.S., impiegata presso la segreteria della Fondazione "Passarelli" (pag. 10 e ss. dell'informativa Athena) e le dichiarazioni di Z.R., insegnante e vicepresidente, della medesima Fondazione (v., pag. 18 e ss. informativa Athena); in particolare, la Z. (v., pag. 20 informativa) segnalava la presenza di un archivio segreto, in uso alla Fondazione "Passarelli", non indicato agli inquirenti in sede di acquisizione documentale (doc. 3, Informativa del 17.5.2019, Sezione PG CC Vallo della Lucania, sequestro archivio segreto), circostanza che consentiva agli inquirenti di riscontrare l'effettiva presenza del suddetto archivio, al cui interno venivano recuperati atti e documenti di notevole pregio investigativo, tra i quali anche una serie di pergamene di diplomi di qualifica professionale in bianco con timbro a secco, recanti l'intestazione Repubblica Italiana - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Istituto Professionale (cfr. pag. 28 e ss. dell'informativa Athena);
- il fatto che la pergamena, riportante il numero di serie associato all'odierno convenuto, non fosse mai stata trasmessa dall'Ufficio scolastico regionale all'Istituto "Passarelli", bensì ad altro Istituto;

- la circostanza che non risultasse, al protocollo del medesimo Ufficio scolastico regionale, alcuna richiesta di indizione di una sessione straordinaria di esami, al contrario di quanto affermato dal convenuto in relazione all'anno scolastico 2012/2013 dell'Istituto "Passarelli" (anno e sessione in cui il G. risulta avere acquisito il titolo di studio in contestazione);

- il fatto che lo stesso coordinatore didattico dell'Istituto "Passarelli" (in carica da settembre 2012 a luglio 2013) prof. L. (v., doc. 3, segnatamente, querela proposta da R.L. nonchè verbale di spontanee dichiarazioni L. del 27.11.2019 e verbali di dichiarazioni rese dai soggetti, che risultavano indicati quali membri della commissione), abbia escluso di avere preso parte alla sessione di esami dell'agosto 2013 (trattandosi di data alla quale il medesimo docente risultava già dimissionario dall'incarico di Preside presso il predetto Istituto), al punto da aver disconosciuto le firme apposte in corrispondenza del suo nominativo in calce agli elenchi dei candidati ammessi a sostenere gli esami di qualifica nella sessione speciale di agosto 2013 e in calce ai correlati elenchi riportanti per ciascun candidato gli esiti delle prove d'esame, e da aver, conseguentemente, presentato querela, esponendo l'impossibilità che gli esami di qualifica potessero essersi svolti nel lasso temporale dal 24 al 27 agosto 2013 (periodo troppo breve – tenuto conto che il 25 agosto cadeva di domenica – rispetto alle prove da espletare ed al numero spropositato di candidati da esaminare);

- il fatto che anche la quasi totalità dei componenti della Commissione di esame della presunta suddetta sessione straordinaria (come risulta dai verbali di sommarie informazioni testimoniali, acquisite dall'autorità giudiziaria delegata), abbiano negato di avervi partecipato, disconoscendo, a loro volta, le

firme apposte sui verbali (v., doc. 3).

4. Gli elementi che precedono inducono a ritenere non solo più che probabile la falsità del diploma, di cui il convenuto ha dichiarato il possesso, ma anche che lo stesso soggetto non potesse non esserne consapevole, trattandosi di sessione d'esami mai svolta e, conseguentemente, che la condotta tenuta sia caratterizzata da dolo, avendo il convenuto intenzionalmente e volontariamente dichiarato il possesso di titolo di studio, in realtà, consapevole di non averlo mai posseduto, oltre che prodotto documentazione falsificata, o, comunque, non veridica, al fine di ottenere fraudolentemente gli incarichi di supplenza per cui è causa.

5. Di conseguenza, risultando comprovato *per tabulas* che il convenuto non abbia mai avuto il legittimo possesso di nessuno dei diplomi, richiesti ex art. 2 co. 5, lett. g) del D.M. n. 640/2017 ("Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d'arte, diploma di scuola magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionali, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni"), la falsa indicazione del possesso di un titolo, abilitante allo svolgimento delle mansioni attribuite, esclude, *ex se*, la possibilità di accesso alle graduatorie.

5.1 Conseguentemente, le supplenze conferite, per cui è causa, non essendo mai stato conseguito un valido diploma qualificante, non possono valutarsi legittimamente assegnate, tanto più che, come risulta acclarato in atti, nella vicenda in scrutinio il convenuto non dispone altro che della licenza media.

6. Quanto alla quantificazione del danno, rileva la Sezione che l'importo, comunque, percepito a titolo retributivo dal convenuto, risulta comprovato

dalla documentazione versata in atti dalla Procura (contratti di assunzione e cedolini stipendiali) e che lo stesso importo non è stato in alcun modo contestato.

6.1 A fronte di tali circostanziate e documentate contestazioni, la difesa si è limitata ad eccepire l'assenza di danno per la P.A., evidenziando, su quest'ultimo punto, che è stata, comunque, svolta l'attività – ristorazione - corrispondente alle mansioni di fatto esercitate, rendendosi una prestazione utile alla P.A., che l'ha ricevuta, senza opporre contestazioni.

La difesa, pertanto, ha invocato l'*utilitas*, comunque derivante dalla prestazione lavorativa resa, significandone la rilevanza in relazione alla semplicità e marginalità delle mansioni svolte.

In buona sostanza, la prestazione, resa in via di fatto, quantunque in assenza dei necessari titoli di studio, secondo la difesa, non può essere automaticamente oggetto di una presunzione legale di integrale inutilità.

6.2 Al riguardo, ritiene la Sezione che, in effetti, debba essere considerata la previsione di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, legge n. 20/1994, secondo cui “nella quantificazione del danno deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità”. Tale previsione, infatti, attiene all'oggettiva determinazione del danno, attività imposta all'organo giudicante e non oggetto di eccezione in senso stretto rimessa alla discrezionale valutazione del soggetto convenuto.

6.3 Ebbene, sotto tale profilo, giova richiamare i precedenti in materia di questa Sezione e, in particolare, le sentenze nn. 112/2024 e 113/2024, laddove si

afferma che “la prestazione di mansioni marginali, quali quelle attribuite al convenuto (operatore nei servizi di ristorazione), pur all’esito di reiterate false dichiarazioni riguardanti il possesso del diploma, induce ad assumere una posizione di minor rigore”, così dovendosi “riconoscere che la prestazione lavorativa resa abbia avuto una qualche utilità per la P.A., stante la non particolare elevata qualificazione delle mansioni svolte”.

6.4 In presenza di simili condizioni, la Sezione, “ragionando in termini di danno subito dall’Amministrazione, e quindi di utilità della prestazione ricevuta”, pur giudicando che il danno non fosse da escludere, “per l’evidente considerazione che la condotta [...], anche in presenza di mansioni non elevate, ha privato l’Amministrazione di una prestazione lavorativa di migliore livello che avrebbe potuto essere *resa*” da altro soggetto, regolarmente selezionato all’esito di una valida ed esistente procedura concorsuale, ha ritenuto di riconoscere una ridotta utilità nella prestazione resa di fatto.

Si richiama, sul punto, la recente pronuncia (v., Seconda Appello, sent. n. 92/2026) con la quale è stata integralmente confermata la decisione della Corte territoriale (v., Sez. giurisd. Piemonte, sent. n. 112/2024), secondo cui “Invero, nell’ambito dell’impiego pubblico, il complesso di stringenti condizioni, sostanziali e procedurali, imposte dalla legge per l’accesso, oltre che essere finalizzato alla selezione dei soggetti in grado di assicurare prestazioni del livello qualitativo richiesto dallo specifico profilo professionale, nel rispetto dei principi costituzionali del buon andamento e dell’imparzialità imposti dall’art. 97 cost., è posto a garanzia anche dell’interesse pubblico alla corretta, efficiente ed efficace allocazione delle risorse: l’insieme delle condizionalità è talmente penetrante che il rispetto delle stesse diviene presupposto di legittimità della

spesa sostenuta dall'Amministrazione pubblica".

7. Quanto sopra esposto induce, pertanto, a ritenere sussistente un'utilità, sia pure ridotta, imputabile alla prestazione di mansioni non elevate, resa dall'odierno convenuto, la cui quantificazione non può che essere rimessa ad una valutazione di tipo equitativo (art. 1226 c.c.).

Non appare revocabile in dubbio, infatti, che le scuole pubbliche, presso le quali il convenuto ha, comunque, lavorato, abbiano effettivamente percepito, dalle prestazioni lavorative svolte, non particolarmente qualificate sotto l'aspetto professionale, una parziale *utilitas*.

Questa, anche se non pari alla piena utilità, che sarebbe stata garantita dall'assunzione del soggetto in possesso del titolo *optimo iure*, merita di essere tenuta in considerazione nella sede della valutazione del danno in via equitativa, cui il Collegio intende fare ricorso.

7.1 Sotto quest'ultimo profilo, questo Collegio non ignora la recente pronuncia n. 63/2026 della II Sezione Centrale d'Appello, invocata dalla difesa, secondo cui, in caso di prestazioni generiche ed infungibili, l'utilità ricavata dall'Amministrazione investirebbe l'intera prestazione, con conseguente sterilizzazione integrale del danno.

Cionondimeno, una simile argomentazione priva di qualunque valore sostanziale la regola cardine dell'accesso concorsuale al pubblico impiego (salvo le ipotesi residuali previste dalla legge, non ricorrenti nella fattispecie in esame, art. 97, quarto comma, Cost.) e gli ulteriori valori costituzionali che lo sottendono.

In particolare, si fa riferimento: all'art. 2 Cost. ("La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni

sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale", il che implica, quale corollario, il dovere di "lealtà", tanto ai principi quanto alle leggi che governano la Repubblica), all'art. 4, primo comma, Cost. ("La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto"), all'art. 34, terzo comma, Cost. (che protegge il diritto dei "capaci" e dei "meritevoli"), all'art. 54, secondo comma, Cost. (secondo cui, "I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge"), all'art. 97, secondo comma, Cost. ("buon andamento dell'amministrazione"), art. 97, quarto comma Cost. ("accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni attraverso pubblico concorso", principio già citato che, nella prospettiva del presente giudizio, sottende i precedenti).

Si tratta di valori costituzionali palesemente lesi da chi si appropria indebitamente dell'esercizio di funzioni pubbliche *sine titulo*; è evidente che la ferita inferta a tali valori costituzionali comporta di per sé un danno che, pur non percepibile nell'immediato, specie laddove l'indebito e illegale esercizio della funzione pubblica riguardi prestazioni connotate da "marginalità" (nel senso di elevata fungibilità della prestazione materiale resa), deve ritenersi sussistente in quanto circostanza protetta da precise e inderogabili norme di legge.

Sicché, la logica del "risultato" non può considerarsi prevalente rispetto al principio di "legalità" e, cioè, alle norme poste a baluardo della civile convivenza e dell'utilità sociale.

Capovolgere l'ordine delle priorità, escludendo in radice o in significativa

quota parte la produzione di un danno erariale, derivante dalla falsificazione di diplomi, la cui legittima acquisizione costituisce presupposto per l'accesso alle cariche pubbliche, significa minare sia i predetti principi costituzionali sia lo stesso fondamento del patto sociale incentrato sull'immanente rispetto delle norme imperative, alla cui tutela lo stesso codice civile fa discendere conseguenze giuridiche di nullità dei negozi giuridici che con dette norme imperative dovessero confliggere (es.: artt. 634, 1343, 1344, 1354, 1418, 1419 c.c.).

Ne discende che, in tali ipotesi, per una valutazione complessiva della sussistenza del danno erariale non è accettabile l'esclusivo riferimento al criterio fattuale del "risultato", rimanendo nella responsabilità del giudicante l'onere di svolgere, in relazione alla fattispecie, un'analisi, complessiva e in concreto, che il Giudice potrà calibrare attraverso il ricorso alla valutazione equitativa (art. 1226 c.c.).

Alla luce di quanto precede, questo Collegio ritiene di discostarsi da tale precedente, dando invece continuità all'orientamento maturato in questa Sezione (v., Sez. giurisd. Piemonte, sent. n. 53/2026).

7.2 Peraltro, la Sezione ritiene di ribadire che l'avvenuto inserimento del convenuto, per effetto di un titolo inesistente, in un contesto educativo scolastico mal si concilia con il possesso fittizio del titolo utilizzato.

Ciò a maggior ragione allorchè, come nella fattispecie in scrutinio, la prestazione lavorativa sia rivolta non solo nei confronti di soggetti di minore età ma soprattutto nell'ambito di un percorso formativo istituzionale didattico, circostanza che, *ex se*, non può prescindere dal possesso di un *minimum* di oggettiva preparazione e qualificazione, che solo la reale legittima

frequentazione di un corso, all'uopo propedeutico, può assicurare.

7.3 Come di recente nuovamente statuito da questa stessa Sezione, la prestazione di mansioni marginali, quali quelle attribuite al convenuto (operatore nei servizi di ristorazione), pur all'esito di reiterate false dichiarazioni riguardanti il possesso del diploma, induce, quindi, ad assumere una posizione di minor rigore (v., Sez. Piemonte, sent. n. 112/2024), così da attribuire una sia pur minima valenza al lavoro reso.

In tal senso, si sta consolidando, peraltro, la giurisprudenza contabile, secondo cui "È evidente che la considerazione di detta utilità risenta in maniera estremamente significativa del livello di fungibilità delle qualificazioni professionali del prestatore l'opera.

È per questo che l'orientamento della giurisprudenza è nel senso prevalente di escludere in toto la considerazione delle utilità in caso di prestazioni lavorative ad alto tasso di specializzazione, quali quelle richiedenti il titolo di studio della laurea, e di ammetterla invece, sia pure in una sola misura percentuale per quelle connotate da una preparazione non specialistica, quali quelle meramente esecutive" (v., Corte conti, Sez. Seconda, sent. n. 92/2026 cit.).

8. In conclusione, per i motivi che precedono, la domanda attorea viene, in definitiva, parzialmente accolta per un importo di danno da risarcirsi pari all'85% della somma di euro 23.903,57=, prospettata in citazione, giudicandosi equo stimare un danno da minor valore della prestazione resa, pari ad euro 20.318,03, somma da intendersi già rivalutata, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente pronuncia al saldo, e riconoscendo, quindi, per il residuo 15%, l'utilità percepita di fatto dall'Amministrazione.

9. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 31, comma

l, c.g.c. e sono liquidate in dispositivo in favore dell'Erario dello Stato.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,

CONDANNA

il convenuto G.G. al pagamento, in favore del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della complessiva somma di **euro 20.318,03** (diconsi euro ventimilatrecentodiciotto/03), importo da intendersi già rivalutato, oltre agli interessi legali maturandi dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.

CONDANNA

altresì, il convenuto G.G. al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Erario, spese che si liquidano in **euro 405,05** (diconsi euro quattrocentocinque/05).

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso, in Torino nella camera di consiglio del 21 maggio 2026, con l'intervento dei magistrati:

Marco PIERONI	Presidente
Luigi GILI	Consigliere estensore
Cristiano BALDI	Consigliere

Il Giudice estensore

Luigi GILI

F.to digitalmente

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 05/06/2026

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"

DISPONE

Che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 05/06/2026

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente